

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TRANI – in persona del Giudice del lavoro dott. Giuseppe Di Trani – ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa in materia di lavoro – previdenza – assistenza

TRA

C. S. (avv. A.D'A.)

MIUR E
X Circolo didattico di XXXX

DISPOSITIVO letto all'udienza

Definitivamente pronunciando sul ricorso 8-9-04 proposto da C.S. contro il MIUR e la Direzione del X Circolo didattico di XXXXX così provvede:

- a) condanna il MIUR e la Direzione scolastica a riconoscere parte ricorrente l'anzianità di servizio maturata al 1.1.2000 e a corrispondere alla medesima le differenze retributive spettanti, oltre a rivalutazione su base ISTAT e interessi di legge;
- b) condanna il MIUR, in persona del Ministro *pro tempore*, alla rifusione al procuratore anticipatorio dell'istante delle spese processuali liquidate in complessivi euro 600.00 di cui euro 50,00 per esborso.

Trani,

Il giudice

Svolgimento del processo

Con lo spiegato ricorso C.S., premesso di essere stato dipendente di ruolo di un Ente locale e, in quanto appartenente al personale ATA, di essere transitato poi nei ruoli dello Stato a decorrere dal 1.1.2000 ai sensi della legge n.124/99; che l'Amministrazione statale non aveva provveduto a computare e riconoscere l'anzianità maturata presso l'ente di provenienza al 31/12/99, in violazione dell'art.8 della legge c/2; che le regole dettate per l'inquadramento nel ruolo statale operato con l'accordo ARAN-OO.SS., del 20.7.00 avevano omesso di disciplinare le modalità di riconoscimento dell'anzianità maturata presso l'ente di origine ai fini economici e giuridici; che tale omissione era contraria ai principi costituzionali di parità di trattamento; tanto esposto, parte ricorrente chiedeva la condanna del MIUR e del 6° Circolo didattico R..I di Andria al riconoscimento in proprio favore della anzianità maturata e alla corresponsione delle differenze economiche dovute per arretrati, oltre a rivalutazione monetaria, interessi di legge e spese di lite distraende.

Costituitosi in giudizio, il MIUR anche per la Direzione del 6° Circolo didattico di Andria, eccepiva l'informazione della pretesa azionata atteso che la natura contrattuale dell'Accordo stipulato il 20.7.00, in forza dell'art.2 del d.lgs.n.165/01 che disciplina i rapporti tra le fonti in materia di pubblico impiego, induce ad escludere qualsiasi violazione dell'art.8 L.n.124/99, le cui disposizioni possono trovare deroga nelle previsioni contrattuali successive.

All'odierna udienza sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa era decisa con lettura del dispositivo.

Motivi della decisione

La domanda è giuridicamente fondata e merita accoglimento. La l.n.124/1999, all'art.8, prevede espressamente che il trattamento nei ruoli del personale ATA statale deve avvenire con il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso l'ente locale. Per l'incontro, all'atto dell'inquadramento nei ruoli dello Stato, al ricorrente non è stata riconosciuta per intero l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza subendo così una illegittima decurtazione della stessa. Al riguardo le resistenti amministrazioni hanno dedotto che l'inquadramento in questione è stato correttamente effettuato in base al maturato economico alla data del 31/12/99, ai sensi della l.n.124/99 e secondo le previsioni dell'Accordo ARAN-OO.SS. del 20.7.2000, recepito nel D.I. 5.4.2001; che comunque, a termini dell'art.2 d.lgs.n.165/2001, la normativa dell'art.81 n. 24 cit. è stata derogata dall'Accordo ARAN-OO.SS. che infine, la legge n.124 del 1999 è priva di copertura finanziaria necessaria per poter procedere al riconoscimento dell'anzianità di servizio anche ai fini economici.

Ciò posto, rileva anzitutto il decidente che l'art.8, comma 2, l.124/99 disciplina due differenti ipotesi: la prima, relativa al trasferimento nei ruoli del personale ATA statale dei dipendenti di ruolo agli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della redatta legge; la seconda, invece, relativa all'inquadramento di detto personale nelle qualifiche nazionali e nei profili corrispondenti. Orbene, dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art.8 menzionato si evince che ai successivi decreti ed all'accordo collettivo è demandata la disciplina del rapporto del personale ATA solo in relazione al trasferimento e non anche alla conservazione dell'anzianità maturata, atteso che tali situazioni sono distinte nel comma 2 dell'art.8. Pertanto, la previsione del comma 4 è riferibile solo alla parte del comma 2 concernente il trasferimento, laddove si prevede che *"il trasferimento del personale....avviene gradualmente secondo tempi e modalità da abolire con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione....tenendo conto delle eventuali disponibilità di personale conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica, nonché della revisione delle tabelle organiche del medesimo personale...."*

La normativa in esame sostanzialmente definisce i limiti dell'intervento demandato alle successive determinazioni ministeriali per tempi e modalità di inquadramento, la cui effettiva realizzazione ove conferma nel richiamo alla gradualità del passaggio, prevista nel quarto comma, evidenzia la presenza di ostacoli sulla concreta attuazione della modifica prevista dal precedente secondo comma (v. Trib. Milano n. 287/03). Con l'Accordo ARAN-OOSS del 20.7.00 si è disciplinato solo l'inquadramento del personale transitato dagli enti locali allo Stato e si è omesso di dare applicazione all'art. 8 della legge n. 124/99 laddove si stabilisce che *"a detto personale vanno riconosciuti ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente"*

locale di provenienza" (v. Tribunale Alessandria 15.7.03 Trib. Milano 5.3.02). peraltro, l'anzianità maturata non può non essere confusa con il c.d. maturato economico, dal momento che la legge non ha previsto detta forma limitata di riconoscimento dell'anzianità pregressa, disponendo solo il criterio di riconoscimento della anzianità maturata. Se il D.I. n. 184/99 (provvedimento di attuazione delle modalità di trasferimento, previste dal comma 4 dell'art. 8 della l. n. 124/99), ha rispettato i limiti della delega, l'accordo collettivo ARAN-OOSS 20.7.00 disponendo l'inquadramento del predetto personale in base al solo maturato economico, al quale corrisponde un'anzianità fittizia, definisce criteri di inquadramento non corrispondenti a quelli indicati dalla legge e con essi incompatibili (v. Corte d'Appello Milano, 11.12.03 n. 87). Quanto alla derogabilità ex art. 2, secondo comma, del d.lgs. n. 165 del 2000, della legge n. 124/99 ad opera dell'Accordo collettivo del 20.7.00, deve rilevarsi che il citato accordo trova fondamento nel D.I. 23.7.99 e non già nella legge n. 124/99 che non ne fa affatto menzione. Detto accordo collettivo non opera mica automaticamente, tenuto conto che per la sua applicazione è stato necessario di essere recepito nel successivo D.I. del 5.4.01, infine non risulta dai menzionati atti che il trasferimento del personale ATA nei ruoli statali dovesse avvenire a costo zero per lo Stato, giusta l'assunto definito di parte convenuta,. L'argomentazione sul piano non è idonea a superare la palese violazione della norma dell'art. 8 L. n. 124/99.

Conclusivamente, nella fattispecie trova compiuta applicazione il principio della prosecuzione ininterrotta dell'originario rapporto di lavoro che determina per il personale *de quo il* riconoscimento alla conservazione, all'atto del trasferimento nei ruoli dello Stato, dell'anzianità maturata presso l'ente locale d'origine sia ai fini economici che giuridici (Trib. Trani, 16.2.04 n. 575, *ex multis*).

In definitiva va dichiarato il diritto del lavoratore ricorrente al riconoscimento per intero nei ruoli dello Stato della anzianità maturata al 1.1.2000 presso l'Ente locale di provenienza, ai fini giuridici ed economici. Per l'effetto, il Ministero e la Direzione didattica del 6° circolo didattico R. Iannuzzi di Andria, resistenti, sono tenuti a corrispondere all'autore le differenze retributive spettanti, oltre a rivalutazione monetaria su base Istat e interessi di legge.

L'interpretazione accolta non è inficiata dall'introduzione del comma 218 dell'ultima legge finanziaria 2006, trattandosi di disposizione che abroga il precedente quadro normativo e presenta natura innovativa e non interpretativa. Tale norma non spiega quindi efficacia retroattiva ed è applicabile solo dal 1.01.2006.

Le spese processuali, liquidate e distratte in dispositivo, seguono la soccombenza.